

Prot. 11020

COMUNE DI CASAL VELINO

Provincia di Salerno

BANDO DI CONCORSO

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Annualità 2011

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431 della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 231 del 06 febbraio 2008 e s.m.i. e in esecuzione della delibera di G.C. n.205 del 29.09.2011 è indetto un Bando di concorso Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione per l'annualità 2011 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1 - RISORSE

A. Le risorse per la concessione dei contributi saranno quelle assegnate al Comune dalla Giunta Regionale della Campania – Settore E.R.P. - con D.D. emesso a perfezionamento del D.M. di riparto e trasferimento alle Regioni delle risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

B. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del Comune fino all'esaurimento di entrambe le graduatorie di Fascia A e B con priorità per le riserve.

Art. 2 - REQUISITI

I requisiti soggettivi ed oggettivi per la corrente annualità 2011 devono essere posseduti dal richiedente e dal suo nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

A. Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2 lettere a, b, c, d, e ed f, della L.R. n. 18/1997 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento ad altro Comune il requisito della residenza va posseduto in riferimento al periodo coperto dal contributo);

B. Essere titolare per l'anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica;

C. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, il valore ISE ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e s.m.i. rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE per l'anno precedente a quello di riferimento non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (es: Bando anno 2011: ISE 2010 = € 11.985,22) rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%

Fascia "B"

Valore ISE non superiore all'importo di € 18.000,00 così come previsto dal D.D. n.301/2009 per l'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%

Redditi "Zero"

Coloro che dichiarano ISE "Zero" devono presentare o espressa certificazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali comunali oppure presentare autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Indicatori di riferimento annualità 2011 : **ISE 2011 e ISEE 2011 - riferimento redditi 2010**

D. Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità **ad eccezione** dei finanziamenti previsti dal bando Regionale per le **Misure Anticrisi** di cui al D.D. n.189 del 22.05.2009 pubblicato sul BURC n.35 dell'8:06.2009. In tal caso il totale delle agevolazioni non potrà, comunque, superare l'importo del canone annuo 2009.

E. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

F. Sono ammissibili al contributo gli stranieri:

1. Titolari della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 D.Lgs 289/98 così come modificati dalla L.189/2002 e s.m.i.);

2. Residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008).

G. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 392/1978. In mancanza il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

Art. 3 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

A. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi dell'art. 109/98 e s.m.i. e precisamente:

Fascia A: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 2.000,00 euro;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di 1.800,00 euro.

B. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

C. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE Zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali comunali oppure presentare autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

D. Al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari sarà erogata ai soggetti collocati in graduatoria la percentuale massima dell'80% del contributo ai medesimi spettante.

Art. 4 - FORMAZIONE GRADUATORIA – PRIORITA' - RISERVE

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (comprendente le eventuali riserve) in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A. A parità di punteggio sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

a) Soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla Legge 9/12/1998 n. 431;

b) Nuclei familiari senza fonte di reddito (per nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono quelli che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa);

c) Ultrasessantacinquenni,

d) Famiglie monoparentali,

e) Presenza di uno o più componenti disabili;

f) Numero dei componenti il nucleo familiare

Permanendo la parità si procederà a sorteggio.

B. All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta Comunale.

C. Un'aliquota non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali purchè in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2.

D. Le risorse regionali stanziare e a disposizione saranno ripartite come segue: almeno il 70% a favore della Fascia A ed almeno il 20% a favore della Fascia B.

Art. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTAZIONE

Le domande di partecipazione, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, **a pena di esclusione:**

- a) Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del D.Lgs 109/1998 e s.m.i., debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare completa di Attestazione ISEE relativa all'anno di riferimento (es: Annualità 2011: riferimento redditi anno 2010) In caso di mancato possesso di copia di Attestazione ISEE può essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello predisposto;
- b) Dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2 lettere a, b, c, e ed f, della L.R. 18/1997;
- c) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in corso di validità.
- d) Copia della ricevuta di versamento della tassa di registrazione Mod. F23 riferita all'anno 2011
- e) **Solo per coloro che dichiarano reddito ISE Zero:** espressa certificazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali comunali oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il modello predisposto;
- f) Coloro che intendono ottenere la priorità di cui al precedente art. 4 - lett. A)-a) devono presentare copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla L. 431/98

Art. 6 – CONTROLLI

A. L'Amministrazione comunale effettuerà dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, oltre che con l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi stessi, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici previsti dalla vigente normativa.

B. In caso di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti.

Art. 8 – TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione;

B. La domanda di contributo deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione;

C. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro il giorno 31.10.2011 (farà fede il timbro postale)

D. Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte unicamente sui moduli forniti dall'Amministrazione, in distribuzione unitamente al presente bando presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Casal Velino nei giorni ed orari consueti.

Art. 8 – AVVERTENZE

Le domande, riferite all'annualità 2011, con i relativi allegati e con fotocopia non autenticata del documento di identità non scaduto, a pena di esclusione, dovranno essere spedite, in busta chiusa, a mezzo posta con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di Casal Velino – Piazza XXIII Luglio, n.6, 84040 Casal Velino (SA) – entro e non oltre il giorno 31.10.2011 (farà fede il timbro postale)

Sulla Busta riportare la dicitura: **“CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2011”**

L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune da parte della Regione Campania delle risorse previste dalla Legge 431/98.

La procedura amministrativa di erogazione del contributo sarà conclusa entro dodici mesi dalla pubblicazione del bando.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra De Marco Cristina

Casal Velino, 30.09.2011



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Anna Caruso

Anna Caruso